

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

Gallo	dott.	Fabio Massimo	Presidente
Pascarella	dott.	Giovanni	Consigliere rel
Bonanni	dott.	Roberto	Consigliere

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 22 giugno 2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 914-1 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia.

Ricorrente

E

[redacted], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo

Resistenti

Nonché

[redacted]

Convenuti non costituiti

Letti gli atti e l'istanza proposta da Roma Capitale, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 2636 del 15.3.2016, che ha condannato l'Amministrazione a restituire ai convenuti una somma pari "alla trattenuta del contributo previdenziale del 2.5% sull'80% delle retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i periodi indicati in ricorso", oltre interessi legali e rifusione delle spese di lite.

Sentiti i difensori dell'Amministrazione istante e dei convenuti costituiti.

Ritenuta ammissibile l'istanza di sospensione, atteso che l'esecuzione risulta essere iniziata, essendo pacifica l'avvenuta notifica di atto di pignoramento presso terzi in data 21.2.2017.

Considerato che, nel caso in esame, trova applicazione il 3° comma dell'art. 431 c.p.c., che prevede la possibilità di sospendere l'esecuzione quando dalla stessa possa derivare un gravissimo danno;

Ritenuto che il presupposto del "gravissimo danno", di cui alla disposizione richiamata, va ravvisato nell'ingiustificato squilibrio tra i vantaggi che l'esecuzione arreca ad una parte del processo ed i sacrifici che impone all'altra, compromettendo seriamente la possibilità di svolgimento dell'attività del debitore esecutato, a prescindere da qualsiasi valutazione della

fondatezza dei motivi di impugnazione, salvo palesi vizi di nullità della sentenza impugnata, che non ricorrono nel caso di specie;

Rilevato che l'istante nulla di specifico ha dedotto in ordine alla sussistenza del requisito anzidetto, limitandosi, da un lato, ad asserire la necessità di "una valutazione complessiva del danno patrimoniale incombente sull'Amministrazione medesima" che tenga conto "dell'ormai diffuso e generalizzato contenzioso", dall'altro, contraddittoriamente, ad evidenziare come tale contenzioso "ancora vede equamente distribuito il numero di sentenze di segno positivo e negativo", senza, peraltro, prospettare alcun elemento atto a dar conto degli effetti pregiudizievoli che in concreto l'esecuzione avrebbe sulla sua attività.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Rimette all'esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.6.2017.

Il Consigliere est. 

Si comunichi.

Il Presidente

